

studio di impatto ambientale (SIA); sono in corso di acquisizione i nulla-osta delle amministrazioni competenti;

il 16 maggio 2002 veniva sottoscritta una intesa generale quadro tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi, ed il presidente della giunta regionale della Calabria, nella quale si indicava la SS 106 Ionica tra le infrastrutture prioritarie da inserire « nel DPEF con l'indicazione degli stanziamenti necessari per le loro realizzazioni ». Detta intesa veniva formalizzata a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, e presentata all'opinione pubblica calabrese e nazionale come esempio di concreta e fattiva attenzione del Governo verso la Calabria ed il mezzogiorno;

la decisione di escludere la SS 106 indicate nel DPEF comporta conseguenze assai negative per quanto riguarda la possibilità di finanziare e realizzare una infrastruttura di interesse strategico per il mezzogiorno e di notevole importanza per lo sviluppo della Calabria;

il viceministro Martinat, respingendo la proposta di parlamentari dell'opposizione di reinserire la SS 106 Ionica Taranto-Reggio Calabria fra le priorità del DPEF, ha asserito che sono in ogni caso già previsti adeguati finanziamenti nel Piano triennale ANAS 2002-2004;

ciò non corrisponde al vero: dall'esame dei documenti risulta che nel Piano triennale ANAS 2002-2004 è previsto il finanziamento di soli n° 4 lotti concentrati in un tratto di circa 15/20 km, per altro utilizzando la metà dei fondi che erano stati previsti e destinati alla SS 106 dal vecchio piano triennale ANAS —:

come il Governo giustifichi la decisione di escludere la SS 106 Ionica dalle priorità strategiche per il Paese e se non ritenga necessario reinserirla tra le priorità infrastrutturali della legge obiettivo indicate nel DPEF. (5-01158)

Interrogazione a risposta scritta:

SARDELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la sempre più crescente domanda di traffico aereo in tutta l'area dell'Europa impone l'assunzione di nuove politiche per la gestione dello stesso. In tale ottica la Comunità europea in questi giorni sta discutendo uno schema di direttiva Europea — *Single European Sky* — avente come oggetto l'armonizzazione e l'integrazione dei sistemi di controllo dei singoli paesi per rafforzarne la sicurezza, la regolarità ed il costo-efficacia della navigazione aerea —:

se il Governo non voglia favorire la costituzione di un centro internazionale (est, sud-est Italia, Kosovo, Macedonia, Albania, Grecia, Cipro e Malta) per il controllo e la gestione del traffico aereo superiore (29000 ft in su) da localizzare presso l'aeroporto di Brindisi, comunicando questa volontà al gruppo di lavoro composto da Enav, Enac, AMI, Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e delle attività produttive e insediato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. (4-03584)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

MASCIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i centri di permanenza temporanea per stranieri in via di espulsione introdotti dalla legge 40 del 1998 sono, ad avviso dell'interrogante, vere e proprie strutture di detenzione amministrativa per soggetti che risultano privi di permesso di soggiorno, in attesa dell'allontanamento forzato dal territorio nazionale;

la gestione dei centri è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dell'au-

torità amministrativa, sulla base di direttive e circolari emanate dal Ministero dell'interno: in particolare il Prefetto ne cura l'organizzazione ed il Questore ne gestisce, anche tramite soggetti convenzionati con la Prefettura, l'attività di trattenimento e di accompagnamento forzato;

a differenza delle carceri, non vi sono regole certe all'interno dei Centri di permanenza temporanea né vengono date informazioni adeguate agli immigrati sui loro diritti e doveri, con forti sostanziali limitazioni per l'esercizio del diritto di difesa e di visita, anche a causa della continua mobilità tra le diverse strutture alla quale sono sottoposti gli internati;

tale discrezionalità è stata ulteriormente aumentata dal decreto dello scorso marzo con cui si dichiarava lo stato di emergenza a causa dell'arrivo nel nostro paese dei cosiddetti clandestini e si attribuivano ai Prefetti poteri straordinari;

in molti casi nei centri di accoglienza manca la presenza di interpreti e di figure di mediazione, e per questa ragione l'accesso alla procedura di asilo è sostanzialmente impedito;

il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha evidenziato in diverse occasioni il pericolo di simili forme di detenzione non regolamentate specificamente dalla legge;

a Lampedusa dall'estate del 1998 esiste un centro di prima accoglienza ed assistenza (successivamente previsto dall'articolo 23 del regolamento di attuazione n. 394 del 1999) dove gli stranieri in attesa di essere trasferiti nei centri di permanenza temporanea, o verso i veri centri di accoglienza, possono essere trattenuti « per il tempo strettamente necessario »;

in numerose occasioni le associazioni che difendono i diritti dei profughi e dei rifugiati, come l'Asgi (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) e l'Ics (Consorzio Italiano di solidarietà), hanno lamentato sia le condizioni oggettive del trattenimento, sia la mancanza delle minime garanzie di difesa e dei diritti rico-

nosciuti agli stranieri irregolari a vario titolo trattenuti nei centri di prima assistenza e soccorso;

risulta che, in base alla direttiva emanata dal Ministero dell'interno nell'agosto del 2000, nel centro di Lampedusa si siano verificate prassi illegittime sancite da decine di sentenze di annullamento del trattenimento da parte della magistratura;

dal mese di ottobre 2001, a seguito di reiterati sbarchi di profughi sudanesi a Lampedusa, poi ammessi alle procedure di asilo (in alcuni casi dopo l'annullamento da parte della magistratura dei decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Agrigento) diverse associazioni hanno lamentato la pratica generalizzata dell'espulsione, seguita dalla questura di Agrigento nei confronti di potenziali richiedenti asilo provenienti da paesi (Sudan, Sierra Leone, Sri Lanka, Pakistan, Turchia e Irak) nei quali i profughi correvano rischio di persecuzioni individuali e nei quali non erano garantite le libertà democratiche previste dalla nostra Costituzione;

nei confronti di tutti costoro, giunti a più riprese nell'isola di Lampedusa, e da lì, anche dopo diversi giorni trasferiti nei centri di permanenza temporanea di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, sono stati emessi provvedimenti di espulsione e respingimento, anche quando doveva risultare evidente che questi erano rivolti a potenziali richiedenti asilo;

risulta che nel centro di Lampedusa sia diffusa anche la pratica della « marchiatura » degli immigrati ai quali viene scritto con un pennarello un numero sulle mani;

a seguito della strage di Lampedusa, avvenuta nel Canale di Sicilia il 7 marzo scorso la Associazione studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), oltre a chiedere una visita al centro di Lampedusa, aveva chiesto alla Procura della Repubblica di Agrigento una indagine sulle modalità di trattenimento e sulle garanzie di difesa, accordate agli immigrati trattenuti nella struttura di quell'isola, soprattutto alla

stregua delle previsioni costituzionali in materia di diritto di asilo (articolo 10) e di controllo giurisdizionale sulla libertà personale (articolo 13);

con nota diramata alla stampa (quotidiano *La Sicilia* del 24 marzo 2002), la Questura di Agrigento replicava all'Asgi che, per quanto risultava, il centro di Lampedusa era un vero e proprio centro di permanenza temporanea, regolarmente autorizzato ed operante secondo le relative direttive ministeriali;

in data 11 luglio 2002 l'interrogante invia alla Prefettura di Agrigento la richiesta di visita della struttura di Lampedusa da effettuarsi il 1° agosto 2002 con una delegazione composta da docenti universitari ed avvocati rappresentanti di associazioni che operano a difesa dei migranti e dei richiedenti asilo;

a tale richiesta da parte della Prefettura di Agrigento è stato opposto un divieto di ingresso riguardante la intera delegazione con la sola eccezione della parlamentare;

nel fax in cui la Prefettura di Agrigento in data 12 luglio 2002 comunica all'interrogante la decisione del prefetto riguardo alla visita della delegazione nella struttura di Lampedusa, tale struttura è denominata « Centro di prima assistenza e soccorso per immigrati », ancora una volta ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di attuazione n. 394 del 1999, del testo unico sull'immigrazione n. 286 del 1998, le cui modificazioni, pur approvate in via definitiva dal Parlamento, non sono ancora entrate in vigore;

in numerose occasioni, anche giornalisti hanno avuto accesso al centro di Lampedusa e diversi servizi video della RAI hanno documentato le cattive condizioni di trattenimento degli immigrati rinchiusi nella struttura —

se la struttura di Lampedusa sia un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico 286 del 1998, oppure un centro di prima

assistenza e soccorso, previsto dal citato regolamento di attuazione n. 349 del 1999;

in entrambi i casi, quali siano le regole che disciplinano l'accesso di associazioni, avvocati e ministri di culto in tali strutture, a fronte del diniego opposto dalla Prefettura di Agrigento alla delegazione guidata dall'interrogante;

come possa essere spiegata la decisione del Prefetto di Agrigento di vietare alla delegazione la visita della struttura di Lampedusa visto che per anni delegazioni di associazioni, avvocati, parlamentari e giornalisti hanno potuto visitare — come nel resto d'Italia — tutti i centri di permanenza ed assistenza siciliani;

se nei centri di prima assistenza e soccorso sia vietato l'ingresso a rappresentanti di associazioni, avvocati, operatori umanitari che ne facciano preventiva e motivata richiesta alla Prefettura e, in caso contrario, quali siano i provvedimenti ministeriali (esempio circolari interne), alla base del diniego opposto dalla Prefettura di Agrigento;

se nella struttura di Lampedusa, ed in quella di Agrigento, vengano svolte adeguate attività di informazione circa l'accesso alla procedura di asilo;

se la struttura di Lampedusa sia dotata di interpreti ufficiali destinati all'attività di informazione circa l'accesso alla procedura di asilo e, in tal caso, chi siano, di quale nazionalità e a che titolo siano retribuiti;

quali siano le richieste di asilo effettivamente ricevute nell'ultimo anno dalla Questura di Agrigento e quanti siano i respingimenti e le espulsioni decretate dalla medesima autorità, con riferimento alla nazionalità dei destinatari;

se intenda procedere all'adozione di una posizione che consenta la visita di delegazioni di operatori umanitari in queste strutture, attualmente affidata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa, in contrasto con la riserva di legge ed il

riconoscimento del diritto di accesso alla procedura di asilo previsti dall'articolo 10 della Costituzione;

quali siano le aree dove sono previsti nuovi centri di permanenza temporanea, o di transito, o di prima assistenza, o di identificazione, in Sicilia e per quanti posti, nonché i relativi impegni di spesa e la copertura finanziaria;

se risulti vero che tra le strutture o i luoghi da adibire a centri di detenzione di transito per stranieri da espellere vi siano, ad esempio, alcuni capannoni nei pressi del porto di Siracusa e dell'aeroporto di Catania, una palestra a Trapani, l'ospedale di Noto, e l'isola di Pantelleria. (4-03588)

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

una ragazza Rom rumena, madre di due figli di 4 e 2 anni, è l'ennesima vittima della politica di intolleranza a Brescia;

in ottemperanza alla legislazione vigente né lei né il marito possono lavorare. I miseri fondi destinati alla sopravvivenza sua e della famiglia, come sempre avviene in questi casi, non arrivano. Unico modo per sopravvivere è chiedere l'elemosina;

circa due settimane fa, la ragazza si trovava ad un semaforo a chiedere l'elemosina quando è stata fermata; le hanno tolto di mano e rotto il cartone su cui era scritta la richiesta di carità e le hanno intimato di andarsene; poco dopo, la ragazza si rimetteva al semaforo con un nuovo cartone, ma altri due agenti in moto le strappano di nuovo il cartone; a quel punto la ragazza decideva di andarsene;

sulla strada del ritorno a casa entrava in un bar per dissetarsi, all'uscita trovava un'auto della polizia con la portiera aperta. Le imponevano di salire in macchina; la portavano, quindi, alla caserma vicino via Milano; poi, dopo un viaggio di mezz'ora, la portavano fuori

città in salita « in un posto che sembrava montagna » — così racconta la ragazza — (nel territorio del comune di Brescia c'è il monte Maddalena, alto circa 900 metri, inoltre da Brescia si possono raggiungere in breve tempo diverse località montagnose della Val Trompia) « mi hanno fatto scendere a forza, perché io avevo paura e non volevo lasciare l'auto, ai margini di un bosco e se ne sono andati dopo avermi detto: stai qui a chiedere l'elemosina, è qui il tuo semaforo; a nulla sono valse le mie lacrime »;

questo episodio è stato portato a conoscenza dell'amministrazione comunale di Brescia, che si dichiara, per voce del responsabile ufficio stranieri e nomadi, dottore G. Valenti, estranea a questo e ad altri episodi. Volontari ed esponenti della società civile obiettano che l'amministrazione comunale dovrebbe rimarcare la sua distanza da simili atteggiamenti e dovrebbe aprire un'inchiesta per verificare chi fra i suoi dipendenti si è reso responsabile di tali episodi e disporre perché in futuro non debbano ripetersi. Ricordano che la polizia municipale di Brescia compare in due rapporti della Commissione europea per la difesa dei diritti dei Rom (ERRC) e del CERD — organismo dell'ONU. In tali rapporti viene, fra gli altri, citato un gravissimo caso di percosse e minacce risalente al 1998 ai danni di 3 giovani Rom ad opera di alcuni agenti della polizia municipale cittadina. Recentemente, in data 14 gennaio 2002, durante uno sgombero, roulotte e tutti i beni e documenti di proprietà dello stesso gruppo di Rom della ragazza sequestrata, venivano distrutti sotto la direzione della Polizia Municipale —:

quali precise disposizioni dirette alle amministrazioni pubbliche il Ministro intenda emanare per evitare che da comportamenti illegittimi derivi la negazione di diritti fondamentali, di cui sempre i Rom diventano le principali vittime sacrificali. (4-03590)